-3606/13

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SETTIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 21/12/2012

ORDINANZA N. 22596

REGISTRO GENERALE N. 34001/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott.	ADOLFO DI VIRGINIO	- Presidente -
Dott.	TITO GARRIBBA	- Consigliere -
Dott.	FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA	- Consigliere -
Dott.	CARLO CITTERIO	- Consigliere -
Dott.	EMANUELE DI SALVO	- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

1) PIATTO SERMELLO N. IL 17/03/1946

avverso l'ordinanza n. 1165/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del 22/05/2012

dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO;

OSSERVA

Piatto Sermello ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dalla Corte d'appello di Milano in data 22-5-12 , che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dagli imputati avverso la sentenza del 15-10-11 del Tribunale di Monza.

Il ricorrente deduce motivazione apparente , in quanto costituita da un complesso di formule vaghe e precostituite, mentre nell'atto di appello vi è stata una puntuale contestazione , da parte dell'imputato , delle ragioni a fondamento delle statuizioni di cui alla sentenza di condanna emessa , in primo grado ,per il reato di cui all'art 385cp .

Il ricorso si basa su motivi manifestamente infondati. Correttamente infatti il giudice d'appello ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui è inammissibile l'impugnazione cosiddetta ripetitiva ,che cioè si concreta nella pedissequa riproposizione di argomenti difensivi già utilizzati in primo grado , senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata , in violazione dell'art 581 lett c) cpp , il quale richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. E , al riguardo , il giudice a quo evidenzia che la difesa ha riproposto la tesi , già confutata , della carenza di dolo , per aver avvisato la moglie , senza provare ragioni dell'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari che possano escluderne l'illiceità.

Trattasi di motivazione congrua , esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile , con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille , determinata secondo equità , in favore della Cassa delle ammende.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della cassa delle ammende di euro mille

Così deciso in Roma il 21-12-12 .

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

23 GEN 2013

Il Funzionario Giudiziario
Michelina Romeo

Il Consigliere estensore

Il Presidente